

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA

(2019/2020)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 151/CSA- RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2019

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con l'ammenda di € 800,00 la società G.S.D. Ambrosiana a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Serie D PLAY OUT - 2018/2019 - girone B, Darfo Boario/Ambrosiana disputata in data 12.05.2019, e segnatamente per avere propri tesserati non identificabili, al termine della gara, provocato e preso parte ad una rissa con tesserati della squadra avversaria che durava per alcuni minuti (Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società G.S.D. Ambrosiana, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, in quanto - come riportato nel rapporto dell'assistente arbitrale, Sig. Edoardo Cleopazzo - i giocatori locali (Darfo Boario) avevano iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana) causa la loro collera e frustrazione dovuta alla sconfitta e relativa retrocessione; che il predetto assistente arbitrale si trovava nelle immediate vicinanze della zona di campo in cui è avvenuto lo scontro tra i calciatori; la discordanza tra il Comunicato del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in cui si afferma che i tesserati della G.S.D. Ambrosiana avevano "*provocato e preso parte ad una rissa*", e i referti di gara, in cui invece si afferma invece che i tesserati dell'Ambrosiana hanno cominciato a "*prendere parte [alla rissa] dopo essere stati provocati dagli avversari frustrati dalla sconfitta*"; in diritto, la sussistenza di alcune circostanze attenuanti, segnatamente: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati, i quali quindi avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso assistente arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo; chiedeva, in conclusione, la cancellazione del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo proposto dalla Società G.S.D. Ambrosiana è in parte fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

#### DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 800,00, la società G.S.D. Ambrosiana, eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che: i giocatori locali (Darfo Boario) avevano iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana) a causa della loro collera e frustrazione dovuta alla sconfitta e relativa retrocessione; il predetto assistente arbitrale si trovava nelle immediate vicinanze alla zona di campo in cui è avvenuto lo scontro tra i calciatori; vi è una discordanza tra il Comunicato del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in cui si afferma che i tesserati della G.S.D. Ambrosiana avevano "*provocato e preso parte ad una rissa*", e i referti di gara, in cui invece si afferma invece che i tesserati dell'Ambrosiana hanno cominciato a "*prendere parte [alla rissa] dopo essere stati provocati dagli avversari frustrati dalla sconfitta*"; la sussistenza di alcune circostanze attenuanti, segnatamente: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati, i quali quindi avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso assistente arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata

totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo; chiedeva, in conclusione, la cancellazione del provvedimento sanzionatorio.

Pertanto, in considerazione delle circostanze attenuanti, in riferimento agli eventi verificatisi al termine dell'incontro, la società reclamante ricorre affinché venga cancellata la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società G.S.D. Ambrosiana, riducendo, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 800,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 148 del 13.05.2019, in modo da renderla proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Infatti, questa Corte considera la sanzione dell'ammenda di € 800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata. In altre parole, nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla G.S.D. Ambrosiana., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, la G.S.D. Ambrosiana non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell'attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante trova riscontro nel referto dell'assistente arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'assistente arbitrale, presente nelle immediate vicinanze del luogo in cui è accaduto il fatto, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. In tale referto, infatti, si afferma esplicitamente che i giocatori locali (Darfo Boario) per collera e frustrazione "*hanno iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana)*".

Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare condotte come quelle in argomento che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l'obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, al verificarsi di eventi come quello in argomento.

Inoltre, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati - comportamento che ha causato al Darfo Boario una ammenda di euro 600 - che, quindi, avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso Assistente Arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo.

In altri termini, pur dovendo gli scontri in questione essere stigmatizzati con fermezza ed essendo meritevoli di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di

luogo della condotta, nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati.

Da ultimo va considerato il fatto che la ammenda deve essere proporzionata ai fatti accaduti e quindi se al Darfo Boario - che ha provocato - viene comminata la ammenda di € 600,00 alla Ambrosiana deve essere inflitta una ammenda minore, pari ad € 300,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DEL CALCIATORE LAURIA FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/REZZATO DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

Il tesserato Fabio Lauria, in data 15.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a seguito della gara Pro Sesto/Rezzato del 12.5.2019, gli ha inflitto, Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara per aver, a gioco fermo, dopo essersi avvicinato ad un avversario correndo, spinto quest'ultimo con entrambe le mani sul viso, facendolo cadere a terra.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento antisportivo, piuttosto che violento (con la conseguente applicazione della più mite pena al riguardo prevista dal C.G.S.), e invocando plurimi precedenti.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica) è fondato e va pertanto accolto.

In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti e per le modeste conseguenze che ne sono derivate, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, nel caso di specie appare infatti più appropriata la sanzione di due giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lauria Fabio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO DELLA F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINNA PARIDE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CASERTANA DEL 12.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 276/DIV del 13.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **4. RICORSO DEL S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 FONTANELLE/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 21.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 112/SGS del 22.05.2019)

Con reclamo proposto in data 21.5.2019, la Casertana FC S.r.l. avversava la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a seguito della gara Virtus Francavilla/Casertana disputata il 12.5.2019, ha inflitto, con Com. Uff. n. 276/DIV del 13.5.2019, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Paride Pinna per aver, a gioco in svolgimento, colpito un avversario caduto a terra per uno scontro di gioco, salendogli volontariamente e con i tacchetti sul viso, provocandogli un vistoso graffio, senza fuoriuscita di sangue.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento antisportivo, piuttosto che violento (con la conseguente applicazione della più mite pena al riguardo prevista dal C.G.S.). In tal senso, argomenta che non solo il calciatore avversario colpito non ha perduto sangue, ma ha partecipato regolarmente alla gara sino al termine.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica) è infondato e va pertanto rigettato.

In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, anche alla luce dei non propriamente conferenti precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare appropriata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. Non solo, infatti, la parte del corpo nella specie colpita (il viso) è di speciale vulnerabilità, il che massimizza la pericolosità intrinseca del comportamento qui in contestazione, ma, va aggiunto, la circostanza che la vittima non abbia in concreto riportato apprezzabili conseguenze fisiche non significa che la stessa non abbia provato dolore, e tanto basta a ritenere equa, per quanto qui rileva, la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **5. RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA AREZZO/NOVARA DEL 15.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)**

Con reclamo introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, il calciatore Tartaglia Angelo, tesserato per il Novara Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive di gara perché *“al termine della gara teneva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti di un avversario. Successivamente reiterava il comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro”*.

Il Tartaglia sostanzialmente rappresentava, attraverso i propri motivi di gravame, che le condotte a lui ascritte non potevano essere qualificate come aggressive e minacciose ma, al contrario, dovevano essere inquadrare in una mera condotta antisportiva per il comportamento tenuto nei confronti di un avversario e in una condotta irrispettosa per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore di gara.

Si doleva, pertanto, dell'eccessiva afflittività della sanzione della quale chiedeva la riduzione a due giornate, in via principale, e a tre giornate, in via subordinata.

Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare, almeno in parte, accoglimento.

Infatti, per quanto concerne l'attività antiregolamentare attuata dal Tartaglia nei confronti del calciatore avversario, la stessa non può essere considerata condotta aggressiva o minacciosa, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Difatti, nel referto arbitrale il Direttore di gara riferisce di un battibecco tra i calciatori ma non fa alcun riferimento a parole o gesti che possano integrare minacce né, tantomeno, a contatti fisici o tentativi di contatto.

Anche il comportamento tenuto dal Tartaglia nei confronti dell'Arbitro, a parere di questa Corte, sia per il tenore delle espressioni usate, puntualmente riportate nel referto arbitrale, sia per la gestualità con la quale il Tartaglia si rivolgeva al Direttore di gara medesimo contestando il suo operato, non assumono un carattere minaccioso o aggressivo ma piuttosto una condotta irriguardosa, certamente caratterizzata da un'eccessiva e ingiustificata platealità.

Pertanto, ferma la sanzionabilità dei comportamenti posti in essere dal Tartaglia, ai fini dell'individuazione della sanzione da infliggersi, in considerazione di quanto in precedenza rilevato, si ritiene equo ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tartaglia Angelo, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO DEL SIG. FOGGIA PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 165 del 23.05.2019)**

Con atto, spedito in data 23.5.2019, il sig. Foggia Pasquale ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 23.5.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cittadella/Benevento, disputatasi in data 21.4.2019, era stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'inibizione fino al 31.5.2019, oltre all'ammenda di € 5000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Foggia Pasquale ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe, con il quale il sig. Foggia chiede una congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, sia infondato.

Ed invero, la condotta, posta in essere dal Foggia nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara, non può che essere qualificata come ingiuriosa e non come una manifestazione di mero dissenso.

Quanto all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che il comportamento, tenuto dal Foggia, sia meritevole della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo anche in considerazione della recidiva reiterata specifica.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Foggia Pasquale.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO DEL S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

Con atto, spedito in data 24.5.2019, la Società S.S. Arezzo S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 293/DIV del 23.5.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Viterbese Castrense/Arezzo, disputatasi in data 22.5.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Remedi Lorenzo, la squalifica per 2 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S. Arezzo S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dal tesserato, Remedi Lorenzo, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere dallo stesso nei confronti di un avversario.

Al proposito, questa Corte evidenzia che il Remedi ha colpito, con una manata, un avversario al volto quanto l'incontro era già terminata.

Circostanza, quest'ultima, che rende del tutto inconferenti i richiami fatti dalla Società ricorrente a precedenti di questa Corte che avevano ad oggetto condotte poste in essere durante il giuoco.

Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il Giudice Sportivo, nel determinare l'entità della sanzione, ha già considerato la sussistenza delle attenuanti, avendo irrogato la sanzione di due giornate di squalifica anziché quella minima di tre giornate prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 12 novembre 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina